



ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO

P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA

TEL. 010/564668 FAX 010/561118

e-mail geic80700c@istruzione.it

Il giorno 10/01/2018 nell'Ufficio del D.S. viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO. La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

L'intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Genzianella Foresti

PARTE SINDACALE

RSU

PELLICIARI Cinzia, CGIL

SIRONI Monica, Snals

ZANELLI QUARANTINI Giulia, CGIL

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA UNAMS

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	4
Art. 2 - Interpretazione autentica	4
TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	4
Art. 3 - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali	4
Art. 4 - Assemblea in orario di lavoro	4
Art. 5 - Permessi sindacali	5
Art. 6 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero.....	5
Art. 7 - Contingenti minimi in caso di assemblee sindacali.....	6
Art. 8 - Assemblea del Personale	6
TITOLO III– ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	6
Art. 9 - Campo di applicazione	6
Art. 10 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico.....	7
Art. 11 - Servizio di prevenzione e protezione	7
Art. 12 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi	7
Art. 13 - Rapporti con gli enti locali proprietari	8
Art. 14 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione	8
Art. 15 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	8
TITOLO IV– PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE E ATA E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	9
Art. 16 - Campo di applicazione	9
Art. 17 - Individuazione delle risorse.....	9
Art. 18 - Funzioni Strumentali Personale Docente	9
Art. 19 - Incarichi specifici Personale Ata.....	10
n. I incarico Specifico:.....	10
Art. 20 - Ripartizione delle risorse del fondo d'istituto	10
Art. 21 - Criteri di utilizzo del fondo d'istituto Personale Docente.....	11
Art. 22 - Collaborazioni plurime del personale ATA	12
Art. 23 - Criteri di utilizzo del fondo d'istituto Personale Ata	12
Art. 24 - Individuazione delle risorse e ripartizione fondi Area a Rischio e Forte Processo Immigratorio	14
TITOLO V – PERSONALE DOCENTE.....	14
Art. 25 - Orario giornaliero	14
Art. 26 - Orario di lavoro	14
Art. 27 - Permessi orari	15
Art. 28 - Sostituzione dei docenti assenti.....	15
Art. 29 - Casi particolari di utilizzazione	15
Art. 30 - Formazione	15
TITOLO VI – PERSONALE ATA.....	16
Art. 31 - Piano delle attività.....	16
Art. 32 - Orario di servizio.....	16
Art. 33 - Orario di lavoro	17
Art. 34 - Particolari esigenze di servizio.....	18
Art. 35 - Orario flessibile di lavoro.....	18
Art. 36 - Orario plurisettimanale.....	18
Art. 37 - Permessi brevi – Ritardi – Recuperi.....	19
Art. 38 - Turnazioni	19
Art. 39 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 h. settimanali	19
Art. 40 - Per tutto il personale ATA.....	20
Art. 41 - Chiusura prefestiva.....	20
Art. 42 - Sostituzione colleghi assenti	20
Art. 43 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ata.....	21

M. Oz SK YR

Art. 44 - Non obbligo al recupero	21
Art. 45 - Permessi per motivi familiari e personali.....	21
Art. 46 - Prestazioni aggiuntive	21
Art. 47 - Incarichi specifici	23
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 48 - Clausola di salvaguardia.....	23
Art. 49 - Norme relative al corrente anno scolastico	24
ALLEGATO 1	25
Progetti Fis Contrattazione a.s. 2016- 2017.....	25
ALLEGATO 2	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Centro Storico" di Genova.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017-2018.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale presso i plessi dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.

Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno con copia affissa all'albo di tutte le scuole.

Art. 4 - Assemblea in orario di lavoro

- Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
- Fermo restando il CCNL Scuola 29/11/2007, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.
- Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
- Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole.

- SA SK YF
20
- Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.
 - Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/07, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U. o le O.O.S.S. Territoriali, la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali, 1 unità di personale per la scuola dell'infanzia Via Lata, 1 unità di personale per la scuola dell'infanzia Sarzano, 1 unità di personale per la scuola primaria Embriaco, 1 unità di personale per il plesso Baliano/Garaventa-Gallo, 2 unità di personale per la segreteria.
 - Qualora si renda necessaria l'applicazione di 1 unità di personale per la scuola e di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, se necessario, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
 - La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 29/11/2007 per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 29/11/2007.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. I Rappresentanti Sindacali Unitari hanno diritto ad ottenere ogni anno scolastico 25 minuti e 30 secondi di permessi retribuiti per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio nella scuola, secondo l'art. 6 del Contratto Quadro ARAN-OOSS del 9 ottobre 2009. Per le RSU di Istituto IC Centro storico il monte ore di permesso per l'espletamento della funzione ammonta quindi a 13 ore. La richiesta di permessi va rivolta al dirigente per iscritto, in tempo per facilitare le sostituzioni ed i cambi di orario; il dirigente registra le ore e controlla che siano rispettati i vincoli per il cumulo dei permessi. Se risulta che il permesso non possa essere attribuito per ragioni di servizio, il dirigente deve darne comunicazione immediata alla RSU allegando la motivazione al diniego.
4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1), da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.

Art. 6 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero

1. Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - a) *Svolgimento degli scrutini finali e di eventuali esami: n°1 Assistente Amministrativo e n°1 Collaboratore Scolastico;*

- b) *La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo, e n°1 Collaboratore Scolastico.*
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007.
 4. A seguito di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
 5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 7 - Contingenti minimi in caso di assemblee sindacali

Per le assemblee sindacali in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale i contingenti minimi di personale che garantiscono le prestazioni indispensabili sono stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 7,8 e 9 del Protocollo di Intesa Regionale in materia di diritti sindacali, sottoscritto il 5 giugno 2000.

Art. 8 - Assemblea del Personale

Il personale A.T.A. partecipa in maniera attiva all'esecuzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), anche formulando proposte in merito agli aspetti generali ed organizzativi dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.

A tale scopo, il D.S.G.A. e il Dirigente Scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, convocano, in orario di servizio, un'apposita riunione per tutto il personale A.T.A., anche se dislocato in sedi diverse.

Nel caso in cui il numero del personale A.T.A. in servizio risultasse inferiore ai 2/3 dei posti in organico, la riunione dovrà essere rinviata, salvo svolgersi in ogni caso entro e non oltre il 15 ottobre.

Durante la riunione il Dirigente Scolastico, preso atto del P.O.F., del piano delle attività redatto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nonché di quanto previsto nel presente Contratto, fornisce indicazioni e formula proposte su tutto quanto concerne il lavoro amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Il personale A.T.A., a sua volta, può avanzare proposte in merito a tutto quanto può contribuire a migliorare il livello di funzionalità dei servizi scolastici.

Al termine della riunione viene redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Dirigente Scolastico e da un membro del personale A.T.A. indicato dai colleghi, prima dell'inizio della discussione, come segretario verbalizzante.

TITOLO III- ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 9 - Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal